

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3576 del 29/06/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - MAA.BAT. SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI FAENZA IN VIA PROVENTA N. 120 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI (PUNTO 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3751 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **MAA.BAT. SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI FAENZA IN VIA PROVENTA N. 120 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'**ATTIVITA' IPPC DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI** (PUNTO 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE –

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che

- per l'installazione IPPC in oggetto, MAA.BAT. Srl con sede legale nel Comune di Faenza, in Via Proventa n. 120 (C.F./P.IVA 02350670390) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021;
- con l'AIA vigente, nell'installazione IPPC in oggetto è autorizzato l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi, tra cui batterie al piombo esauste (codice EER 160601*) confezionate in box contenitori in polietilene, opportunamente etichettati;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021 presentata da MAA.BAT. Srl, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 30/03/2026 (ns. PG/2026/58689), riguardante l'introduzione di operazioni di riconfezionamento (R12) di rifiuti pericolosi in colli costituiti da batterie al piombo acido esauste di cui al codice EER 160601*, con capacità massima giornaliera di trattamento pari a 9 t/giorno, per un quantitativo massimo annuo di 2.000 t;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";

- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non ricadente nelle categorie assoggettate a termini di legge;

PRESO ATTO che con la modifica in oggetto, il gestore intende riconfezionare le batterie al piombo acido esauste di cui al codice EER 160601*, trasferendo tali rifiuti pericolosi dai box in polietilene su pallet in legno e successiva protezione con telo in polietilene e reggiatura di sicurezza, opportunamente etichettati. L'operazione di riconfezionamento avverrà, senza commistione di rifiuti con diverso produttore, in area dedicata di circa 12 m² con l'ausilio di una gru a bandiera;

RILEVATO che, la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 04/05/2026 (ns. PG/2026/81092) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata da MAA.BAT. Srl, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 03/06/2026 (ns. PG/2026/101236) ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITA in data 16/06/2026 (ns. PG/2026/109692) la relazione tecnica istruttoria con prescrizioni del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta nota ns. PG/2026/102285;

ACQUISITO inoltre in data 19/06/2026 (ns. PG/113203) il contributo dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE con nota ns. PG/2026/102292, da cui non risultano rilievi e/ o prescrizioni da impartire;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 23/06/2025 per un importo pari a € 250,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021, per le parti interessate;

CONSIDERATO che, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto viene rideterminata secondo le

modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, sulla base dei dati aggiornati rilevati dalla documentazione acquisita agli atti.

La modifica introdotta riguardante le operazioni di riconfezionamento (R12) di rifiuti pericolosi non potrà essere attuata fino alla comunicazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata con riferimento al presente atto di aggiornamento dell'AIA anche in termini di ammontare;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento e la Responsabile dell'Incarico di Funzione, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021;
2. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
 - Planimetria generale delle aree - revisione 02 del 23/03/2026;
3. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021 rilasciata al gestore **MAA.BAT. Srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza, Via Proventa 120 (C.F./P.IVA 02350670390), per l'esercizio delle **attività IPPC di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali anche pericolosi** (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021 con il seguente:

B2) GARANZIA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA

Operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi

- Capacità massima istantanea di stoccaggio R13 (rifiuti non pericolosi): 28 t
- Capacità massima istantanea di stoccaggio R13 (rifiuti pericolosi): 104 t
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $104 t \times 250,00 \text{ €/t} + 28 t \times 140,00 \text{ €/t} = 26.000,00 \text{ €} + 3.920 \text{ €} = 29.920,00 \text{ €} \rightarrow (\text{importo minimo}) = 30.000,00 \text{ €}$

Operazioni di riconfezionamento di rifiuti pericolosi

- Potenzialità annua di trattamento R12 (rifiuti pericolosi): 2.000 t/anno
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $2.000 \text{ t/anno} \times 15,00 \text{ €/t} = 30.000,00 \text{ €} \rightarrow (\text{importo$

minimo) =100.000 €

Importo totale garanzia finanziaria = 30.000 € + 100.000,00 € = 130.000,00 €

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;*
- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);*
- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).*

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

[...omissis...]

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021, è da considerare il riconfezionamento (operazione R12) dei rifiuti di cui al codice EER 160601*, mediante il trasferimento degli stessi dai box in polietilene a pallet in legno e successiva protezione con telo in polietilene e reggettatura di sicurezza, opportunamente etichettati. Lo spostamento avverrà in area dedicata di circa 12 m² con l'ausilio di una gru a bandiera. Ad ogni pianto di batterie sarà interposto uno strato di cartone antiscivolo, per 4 strati di batterie con altezza massima di 1,2 m. Il quantitativo di rifiuti massimo movimentato giornalmente è 9 tonnellate, per un quantitativo annuo di 2.000 tonnellate.

I rifiuti di cui al codice EER 160601*, ammessi in installazione secondo l'operazione di messa in riserva (R13), sono prelevate dall'area di stoccaggio dedicata e sottoposte ad operazione di riconfezionamento (R12) in area dedicata. Al raggiungimento del numero di pallet previsti è eseguito il carico ed il rifiuto è avviato all'impianto di destino finale (R4);

2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per i **rifiuti gestiti** sono aggiornate modificando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021 come segue:

D2.8.2) Rifiuti gestiti

[...omissis...]

Prescrizioni

1) *Nell'installazione sono autorizzate le operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti anche pericolosi e le operazioni di riconfezionamento di rifiuti pericolosi R12, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

1.a) *i rifiuti speciali anche pericolosi per i quali è ammessa la **messa in riserva R13** sono esclusivamente i seguenti:*

Descrizione del rifiuto	Codice EER
<i>Batterie al piombo</i>	160601*
<i>Batterie al nichel-cadmio</i>	160602*
<i>Batterie contenenti mercurio</i>	160603*
<i>Batterie e accumulatori</i>	200133*
<i>Metalli ferrosi</i>	160117
<i>Metalli non ferrosi</i>	160118
<i>RAEE Apparecchiature fuori uso</i>	160214
<i>RAEE Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso</i>	160216
<i>Rame, bronzo, ottone</i>	170401
<i>Alluminio</i>	170402
<i>Piombo</i>	170403
<i>Ferro e acciaio</i>	170405
<i>Stagno</i>	170406
<i>Metalli misti</i>	170407
<i>Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410</i>	170411

per un quantitativo massimo istantaneo fissato complessivamente in 132 t, di cui 28 t di rifiuti non pericolosi e 104 t di rifiuti pericolosi;

- 1.b) *i rifiuti pericolosi per i quali è ammesso il **riconfezionamento R12** sono esclusivamente i seguenti:*

Descrizione del rifiuto	Codice EER
Batterie al piombo	160601*

*per un quantitativo massimo annuo pari a **2.000 t**;*

[...omissis...]

- 7) *L'area di deposito dei rifiuti già sottoposti a riconfezionamento (R12) deve essere univocamente individuata e tenuta separata dall'area di stoccaggio (R13).*
- 8) *Presso l'area di riconfezionamento (R12) deve essere presente materiale idoneo per la raccolta al fine del successivo smaltimento di eventuali perdite di elettroliti.*

Resta fermo che l'attività di riconfezionamento (R12) dei rifiuti EER 160601 deve avvenire seguendo le modalità e le caratteristiche degli imballaggi indicati nella "ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SPEDIZIONE E TRASPORTO VIA STRADA DI RIFIUTO EER 160601* UN2794 IN COLLI in accordo all'ADR 2025", la quale deve essere mantenuta a disposizione degli organi accertatori. Ogni modifica di tale procedura dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.*

4. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere secondo le modalità definite nel paragrafo B2) della Sezione B dell'Allegato all'AIA come aggiornata con il presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente, fatto salvo che l'efficacia della modifica introdotta con il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA riguardante le operazioni di riconfezionamento (R12) di rifiuti pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2021-5333 del 26/10/2021;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale

VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, HERA SpA), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.